



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2248/2026

OGGETTO: ID4548 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE - LOTTO 1 - CIG 9449859E54 - CUP D19I22001060004- AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE AL SUBAPPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ANDREA BADARACCO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2450_2026.docx

Hash:

16D6B9433D048651C48EB124A4764F22B5553D0F140785CA5D9F7906BEDEB69F176AE30938A3750
195110218F14B3671A738EBF933645C33DC50BA9B6F37C0D1

**Sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 2248/2026

Oggetto: ID4548 – APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE – LOTTO 1 – CIG 9449859E54 – CUP D19I22001060004 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE AL SUBAPPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ANDREA BADARACCO.

In data 31/07/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss.mm.ii;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2352 del 19/10/2022 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1944 del 23/07/2024 il RUP ha provveduto a nominare l'Ing. Emanuele Borgia, legale rappresentante e Direttore tecnico della Smart Engineering S.r.l. (P.IVA 04788690750), quale Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) per il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino del Tigullio a partire dal 1° agosto 2024;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 19/04/2023 è stato aggiudicato il Lotto 1 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio - CIG 9449859E54 CUP D19I22001060004, all'operatore economico RTI costituendo APRICA S.P.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 15/05/2023 è stato dato atto che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito di conclusione con esito positivo delle



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

- o in data 19/12/2023 le Parti hanno sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 239 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – Lotto 1: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio, e che lo stesso prevede una durata pari a 5 anni;

Richiamato l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la disciplina del subappalto;

Richiamate altresì:

- la Determinazione Dirigenziale n. 182/2024 del 29/01/2024 che autorizza, nelle more della conclusione delle verifiche effettuate da Città Metropolitana di Genova anche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, le richieste di subappalto presentate dall'operatore economico Aprica S.p.A.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 892/2024 del 09/04/2024 che ha dato atto che le autorizzazioni al subappalto rilasciate con Determinazione Dirigenziale n. 182/2024 sono efficaci, essendosi concluse con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1601/2024 del 18/06/2024 che autorizza l'estensione del subappalto per l'attività di spazzamento manuale nel Comune di Casarza Ligure;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3191/2025 del 13/11/2025 che autorizza l'operatore economico Aprica S.p.A. ad affidare alcuni servizi in subappalto alle imprese Bra Servizi S.r.l., Ecorec S.r.l., Gruppo Egea Soc. Consortile a resp. Limitata, Nicoletti Servizi S.r.l., Ricupoil S.r.l., Risaliti S.r.l.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2179/2026 del 23/07/2026 che autorizza, nelle more della conclusione delle verifiche effettuate da Città Metropolitana di Genova anche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l'estensione del subappalto all'O.E. Docks Lanterna S.p.A. per l'attività di supporto nell'attività di raccolta stradale per il periodo estivo sul Comune di Rapallo;

Preso atto della rimodulazione dei subappalti dichiarati dal Gestore Aprica S.p.A. con nota prot. n. 0025253 del 30/01/2025, assunta in pari data al protocollo di Città Metropolitana n. 5674, e con successive note integrative assunte al protocollo di Città Metropolitana n. 24121 e n. 24150 del 18/04/2025, che comunicano l'internalizzazione dei servizi da parte del Gestore e la conseguente rimodulazione dei subappalti come di seguito rappresentato:

- **Andrea Badaracco (C.F. BDRNDR76P17D969N / P. IVA: 01097180994)**, con sede legale in Borzonasca (GE), località Belpiano Piano, n. 10, per un importo stimato annuo di € 1.600.000,00;
- **RE.VETRO S.r.l. (C.F. / P. IVA: 02603610102)**, con sede legale in Carasco (GE), Via Pian di Rocco n. 30, per un importo stimato annuo di € 40.000,00;

Vista la richiesta pervenuta dall'operatore **Aprica S.p.A. (C.F. / P. IVA: 00802250175)**, prot. Prot.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

21/07/2026.0205029 del 21/07/2026 e assunta in medesima data al protocollo di Città Metropolitana n. 45085, di autorizzazione all'estensione al subappalto a favore dell'impresa **Andrea Badaracco (C.F. BDRNDR76P17D969N / P. IVA: 01097180994)**, con sede legale in Borzonasca (GE), località Belpiano Piano, n. 10, per il supporto integrativo allo svuotamento delle isole informatizzate site nel Comune di Chiavari nel periodo estivo, per un importo complessivo di € 30.000,00= (trentamila/00) oltre IVA di legge;

Viste:

- la nota prot. n. 45768 del 23/07/2026 con cui Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento e ne ha contestualmente sospeso i termini sino al ricevimento, da parte del Gestore Aprica S.p.A., delle integrazioni richieste con medesima nota e per un massimo di trenta giorni;
- le note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova n. 45847 del 27/07/2026 e n. 46513 del 28/07/2026 con cui Aprica S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste e ha altresì esplicitato l'importo degli oneri di sicurezza pari al 2%;

Tenuto altresì conto:

- della nota prot. n. 468602 del 29/07/2026 con cui Città Metropolitana di Genova ha richiesto l'aggiornamento della dichiarazione dell'O.E. Andrea Badaracco (C.F. BDRNDR76P17D969N / P. IVA: 01097180994) relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- la nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova n. 46886 del 29/07/2026 con cui il Gestore Aprica S.p.A. ha trasmesso la dichiarazione richiesta;

Considerata la nota del Comune di Chiavari assunta al protocollo di Città Metropolitana n. 45314 del 22/07/2026;

Considerato che:

- l'operatore economico aggiudicatario già in fase di presentazione dell'offerta ha dichiarato di voler subappaltare, entro i limiti di legge, quota parte delle prestazioni oggetto d'appalto;
- la prevalente esecuzione del contratto è riservata agli affidatari, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera e che il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 49,99% dell'importo complessivo del contratto come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Rilevato che la totalità dei servizi affidati in appalto risulta inferiore al 49,99% del corrispettivo contrattuale annuale al netto del ribasso;

Vista la documentazione presentata dall'operatore economico aggiudicatario, per conto dell'impresa subappaltatrice, ai fini dell'autorizzazione al subappalto;

Dato atto che sono state condotte con esito positivo le verifiche sull'operatore in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione, le cui risultanze sono agli atti d'ufficio (prot. n. 47149 del 30/07/2026);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Preso atto che la Stazione Appaltante escluderà gli operatori economici in qualunque momento della procedura revocando l'autorizzazione al subappalto, qualora risulti che gli stessi si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall' articolo 49 comma 2, lett. c) D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge n. 108 del 2021, l'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi;

Tenuto conto che ai sensi comma 14 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. [...]";

Precisato che il presente atto verrà trasmesso:

- all'operatore economico aggiudicatario Aprica S.p.A. e, per suo tramite, all'impresa subappaltatrice;
- al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopracitato;
- al Comune interessato dal servizio subappaltato;

Rilevato che il presente atto viene rilasciato a seguito di un procedimento durato 4 giorni dal ricevimento dell'istanza, assunta a protocollo n. 45085 in data 21/07/2026, tenuto conto della sospensione dei tempi procedurali dovuta alla richiesta di integrazioni;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 268/2000;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati e ivi integralmente richiamati:

1. di **autorizzare** l'operatore economico **APRICA S.p.A. (C.F. / P. IVA: 00802250175)**, aggiudicatario dell'appalto di servizi "ID. 4548 – affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante – Lotto n. 1. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio" ad estendere il subappalto vigente all'impresa **Andrea Badaracco (C.F. BDRNDR76P17D969N / P. IVA: 01097180994)**, con sede legale in Borzonasca (GE), località Belpiano Piano, n. 10, con il supporto integrativo allo svuotamento delle isole informatizzate site nel Comune di Chiavari nel periodo estivo, per un importo complessivo di € 30.000,00= (trentamila/00) oltre IVA di legge, comprensivo di oneri per la sicurezza pari al 2%;
2. di **sottoporre** l'autorizzazione di cui al punto 1) del presente dispositivo alla seguente prescrizione:
 - a. l'appaltatore e i subappaltatori rispondono solidalmente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall' articolo 49 comma 2, lett. c) D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge n. 108 del 2021;
3. di **dare atto** che la Stazione Appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura revocando l'autorizzazione al subappalto, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4. di **ricordare** che, ai sensi comma 14 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, *"il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. [...]";

5. di **trasmettere** copia del presente provvedimento:

- all'operatore economico aggiudicatario Aprica S.p.A. e, per suo tramite, all'impresa subappaltatrice;
- al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopracitato;
- al Comune interessato dal servizio subappaltato.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del D. Lgs. 104/2010).

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**